

TI_GERICHTE 52.1998.40 vom 15. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.40

FR: TI_GERICHTE 52.1998.40 du 15 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.40 del 15 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

aprile 1997; che in quanto volto contro lo scritto in esame il ricorso è quindi irricevibile per difetto di decisione impugnabile; che il ricorrente, in realtà, insorge tuttavia contro la decisione 30 aprile 1997 con cui il Consiglio di Stato ha annullato l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista; che, nella misura in cui il provvedimento è assimilabile ad una revoca dell'autorizzazione, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data; che pacifica è pura la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione censurata; che il ricorso, inoltrato 9 mesi dopo l'intimazione del provvedimento, è tuttavia manifestamente tardivo; che è ben vero che la decisione governativa censurata non indicava nè i mezzi, nè i termini di ricorso; che tuttavia il tempo lasciato trascorrere dal ricorrente prima di determinarsi ad impugnare formalmente la risoluzione governativa in oggetto, appare palesemente eccessivo per ammettere che questi abbia tempestivamente intrapreso quanto da lui si poteva ragionevolmente pretendere per tutelare i suoi interessi; che il ricorrente, oltre a pretendere di esercitare un professione che richiede anche il possesso di un minimo di conoscenze giuridiche, era anche patrocinato da un legale, che non poteva ignorare i mezzi d'impugnazione previsti dalla LFid; che il ricorso va quindi respinto siccome tardivo anche nella misura in cui è volto a rimettere in discussione la decisione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato; che, dopo aver ricevuto questa decisione, il ricorrente ha invero chiesto al Dipartimento delle istituzioni (Divisione della giustizia), per il tramite del suo legale, di confermarli che sarebbe rimasto iscritto tanto all'albo dei fiduciari commercialisti, quanto a quella dei fiduciari immobiliari; che in tale richiesta non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di un ricorso ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 PAm; che nemmeno l'insorgente giunge a pretenderlo, rimproverando all'autorità cantonale di non aver trasmesso gli atti a questo Tribunale giusta l'art. 4 PAm; che le contestazioni sollevate dall'insorgente nei confronti della decisione di annullamento dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista rilasciatagli per errore dal Consiglio di Stato nel 1986 sarebbero comunque da respingere anche nel merito; che l'autorizzazione annullata, frutto di un errore rilevato dallo stesso ricorrente, non gli ha in effetti procurato alcun diritto soggettivo; che, notoriamente, le autorizzazioni di polizia non procurano alcun diritto soggettivo ai loro rilasciari; che il ricorrente non può peraltro pretendere in buona fede di prevalersi di un errore dell'amministrazione, da lui stesso rilevato e segnalato "per evitare malintesi" (cfr. scritto 15.1.88), per continuare a beneficiare di un'autorizzazione accordatagli in difetto dei presupposti di legge; che l'uso che il ricorrente asserisce di aver fatto di tale autorizzazione

non sana il difetto e non osta in nessun caso alla revoca del provvedimento, poiché il ricorrente era perfettamente consapevole dell'illegittimità dell'autorizzazione in oggetto; che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro disatteso, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 8, 17 LFid; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.